



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MATURANI, VERDUCCI, DI GIORGI, FEDELI, BIANCONI, BONFRISCO, BISINELLA, MERLONI, AMATI, CANTINI, CARDINALI, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, LAI, LO GIUDICE, MARGIOTTA, MATTESINI, ORRÚ, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, RICCHIUTI e VACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2014

Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge propone di modificare le disposizioni di principio relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, contenute nell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione». Nello specifico, si prevede che le regioni disciplinino con legge il proprio sistema elettorale attenendosi all'ulteriore principio fondamentale della parità di genere nell'accesso alle cariche elettive, in osservanza del quale sono indicate differenti opzioni, quali: l'espressione della cosiddetta «doppia preferenza», l'alternanza di genere in caso di liste senza espressione di preferenza e, infine, la parità di candidature in caso di collegi uninominali. Presupponendo, quindi, la pluralità dei sistemi elettorali territoriali, le previsioni più stringenti sulla loro traduzione normativa servono a garantire l'effettività di una competizione paritaria tra donne e uomini anche in questo ambito. Si tratta di un passaggio da compiere per approssimare i diversi sistemi elettorali regionali al più generale riconoscimento di un protagonismo politico delle donne che è stato sostenuto da diverse leggi – tra queste la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni» – e, per questo, si è ampiamente spiegato, come anche testimoniato dal crescente numero di elette nelle diverse competizioni elettorali amministrative. La presenza femminile nelle

istituzioni rappresenta il raggiungimento di una democrazia pienamente compiuta, garantisce la rottura di vecchi sistemi di potere che hanno favorito lo sviluppo di reti clientelari e, non ultimo, risponde alla crisi di rappresentanza che la classe politica di questo Paese si è trovata a vivere negli ultimi anni. La democrazia paritaria è, allora, una questione di civiltà giuridica; le donne non sono una quota da proteggere o una categoria di interessi, sono socie fondatrici al 50 per cento del genere umano. Da questa premessa parte la richiesta fattasi sempre più pressante negli ultimi anni di abbandono di politiche e linguaggi legati alle cosiddette «quote» e, sulla scia di questa elaborazione, si inserisce il presente disegno di legge.

La democrazia paritaria non configura alcuna concessione, alcun regalo o tutela. Essa è la presa d'atto, frutto di un'epocale rivoluzione culturale e politica, che il popolo sovrano è fatto di uomini e donne e, per questo, non è una nozione neutra, indistinta. Proprio quella nozione neutra ha consentito, anche nella storia repubblicana, di considerare «normale» che la rappresentanza fosse monopolizzata dagli uomini e che la presenza delle donne fosse un'anomalia, un'eccezione da giustificare con meriti altrettanto eccezionali. Questa visione, diffusa ancora oggi, è l'eredità di un lungo passato che non vuole passare, nel quale la politica era per definizione cosa esclusivamente di uomini e alle donne era vietata.

Come noto, l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, come modificato in seguito alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» stabilisce che: «Le leggi regionali rimuovono

sono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» e insieme al combinato disposto degli articoli 3 e 51 definisce criteri per favorire la piena inclusione delle donne nella vita politica, sociale ed economica del Paese. A questo si aggiungano le più recenti pronunce della Corte costituzionale – e, tra queste, le sentenze n. 49 del 2003 e n. 4 del 2010 – che hanno chiarito come le norme rivolte alle regioni «stabiliscano come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni». Finora, il principio delle pari opportunità tra uomo e donna nelle competizioni elettorali è stato considerato in numerosi statuti regionali: Lazio (legge regionale n. 2 del 2005), Puglia (legge regionale n. 2 del 2005), Toscana (legge regionale n. 25 del 2004), Marche (legge regionale n. 27 del 2004), Campania (legge regionale n. 4 del 2009) e Umbria (legge regionale n. 2 del 2010) hanno scelto di porre il limite di due terzi alla presenza di candidati di ciascun sesso in ogni lista provinciale. Per la regione Abruzzo (legge regionale n. 1 del 2002), invece, il limite è il 70 per cento. Meno cogente è, invece, la prescrizione della regione Calabria (legge regionale n. 1 del 2005) per la quale nelle liste elettorali (provinciali e regionali) devono essere presenti candidati di entrambi i sessi. Ebbene, nonostante le disposizioni

citato ad oggi la percentuale di presenza femminile nei consigli regionali registra percentuali assai sconcertanti. Ad oggi, infatti, con la sola eccezione della Campania dove si registra una presenza percentuale di donne elette pari al 26,3 per cento, in nessun'altra regione si supera la soglia del 20 per cento. Inoltre, in alcune regioni si registrano dati addirittura inferiori, si pensi alla Basilicata dove nessuna donna siede all'interno del consiglio regionale o ancora, alla Calabria, Veneto, Puglia o Abruzzo dove si registrano presenze rispettivamente pari al 4 per cento, 5 per cento, 5,8 per cento e 7 per cento, ben al di sotto addirittura del 10 per cento. Sono percentuali poco consone ad un Paese che aspira legittimamente ad un ruolo guida all'interno dell'Unione europea e che si collocano in assoluta controtendenza rispetto al crescente numero di donne nelle Aule parlamentari, nei *board* aziendali e tra le elette alle ultime votazioni europee. È un iato da colmare assolutamente, ancor più alla luce del percorso di Riforme istituzionali che questo Parlamento ha intrapreso, dove il Senato della Repubblica che si va delineando sarà composto per la maggior parte da consiglieri regionali. Proprio di fronte a questo percorso si fa stringente l'esigenza di assicurare una pari rappresentanza di genere, perché difficilmente si può pensare di ridefinire un impianto costituzionale, senza rendere effettiva la partecipazione politica delle donne di questo Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) garanzia della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive predisponendo che: qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, ne consenta almeno due con una riservata a un candidato di genere diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima; qualora preveda liste senza espressione di preferenze disponga l'alternanza tra candidati di genere diverso; qualora si prevedano collegi uninominali disponga la parità tra candidature presentate col medesimo simbolo o, in caso di numero dispari di collegi, uno scarto massimo di uno tra candidati dell'uno e dell'altro genere».

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.